

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 874

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano LEO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione professionale e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."

VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale";

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 "Misure urgenti in materia di Formazione Professionale";

VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTA la D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi";

VISTA la DGR 29 maggio 2018, n. 879 "Disposizioni per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati" di cui alla DGR n.1323/2017 - APPROVAZIONE MODIFICHE."

VISTO l'Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. N. 686 del 9 agosto 2016 "Approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN)".

PREMESSO che:

- con "Accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. (Repertorio Atti n.: 200/CSR del 09/11/2017), la Conferenza ha fornito indicazioni di maggiore dettaglio rispetto a detti corsi, in particolare con riguardo all'utilizzo della modalità FAD;
- con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 è stato

approvato il documento denominato “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome (19/140/CR8/C9);

- la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell'epidemia, anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale;
- nello specifico, la misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dai successivi DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020, che hanno portato le Regioni e Province Autonome ad estendere l'applicazione della metodologia FAD/e-learning con nuovo Accordo del 31 marzo 2020 “recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19” (20/51/CR8/C9);
- il protrarsi della situazione di emergenza e delle relative misure di contenimento, pur nel passaggio alla c.d. Fase 2 , delineata con DPCM del 17 maggio 2020, ha reso necessario altresì fornire indicazioni univoche tra le Regioni e Province Autonome in merito alla possibilità di portare a conclusione le attività formative in oggetto attraverso l'espletamento degli esami finali a distanza, attraverso l'adozione dell'Accordo recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” (20/90/CR5/C9) sancito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 21 maggio 2020;

CONSIDERATO che:

- la situazione di emergenza epidemiologica in corso ha comportato nel territorio regionale pugliese l'applicazione immediata del predetto Accordo del 31/03/2020 a tutte le attività formative riguardanti la formazione *c.d. regolamentata*, di norma autorizzate nella forma di formazione autofinanziata secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 879/2018, secondo le disposizioni fornite con A.D. n. 602/2020;
- con il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020 si prevede la sospensione di ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, e la fruizione della formazione a distanza anche per la formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 e con la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 si definisce la **videoconferenza sincrona** quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”
- le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e sono idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
- in analogia a quanto fin qui esposto, si ritiene di poter consentire, sino al perdurare dell'emergenza COVID, lo svolgimento in modalità FAD delle materie teoriche relative a salute e sicurezza nell'ambito dei corsi professionali di cui all'accordo integrativo S.A.B. nella misura pari al 50 % del monte ore di formazione;
- per la formazione *regolamentata*, in presenza di specifiche norme nazionali e/o Accordi nazionali, le Regioni sono tenute al rispetto degli standard minimi ivi previsti, allo scopo di garantire la spendibilità dei titoli conseguiti su tutto il territorio nazionale e all'estero;
- si ritiene utile ed opportuno valorizzare l'esperienza dell'uso della FAD/E-learning, seppur acquisita in situazione d'emergenza e con tutte le complicazioni derivanti dalla sua repentina applicazione, recependone i suoi aspetti positivi che attengono alla possibilità di assicurare un'immediata e più agevole formazione utile all'esercizio di attività professionali, pur rimanendo nei limiti concordati tra le Regioni, titolari delle qualificazioni in esito;
- nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni nazionali e regionali che consentano il ritorno

definitivo alla formazione in presenza, in particolare per quanto riguarda la formazione pratica e gli stages;

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano Rossana, utilizzando le modalità previste dal "lavoro agile semplificato", in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell'art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende:

- recepire l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 9 novembre 2017 sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande alla (c.d. S.A.B.);
- consentire, sino al perdurare dell'emergenza COVID, lo svolgimento in modalità FAD delle materie teoriche relative a salute e sicurezza nell'ambito dei corsi professionali di cui all'accordo integrativo S.A.B. precitato, nella misura pari al 50 % del monte ore di formazione;
- recepire i precitati Accordi sanciti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 luglio 2019, 31 marzo 2020 e 21 maggio 2020;
- stabilire l'ambito di applicazione dei diversi Accordi in materia di FAD/E-learning nel contesto della formazione c.d. *regolamentata* riconosciuta / autorizzata dalla Regione Puglia;
- demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, cui è delegata la materia della formazione autonomamente finanziata, l'adozione dei successivi atti e disposizioni contenenti indicazioni operative circa le modalità di comunicazione, gestione e controllo delle attività FAD e di attuazione degli esami finali;

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lett. K), della L.R. n. 7/1997 *propone alla Giunta*:

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato;
- di recepire l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 9 novembre 2017, Allegato 1 al presente provvedimento, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande alla (c.d. S.A.B.);
- consentire, sino al perdurare dell'emergenza COVID, lo svolgimento in modalità FAD delle materie teoriche relative a salute e sicurezza nell'ambito dei corsi professionali di cui all'accordo integrativo S.A.B. precitato, nella misura pari al 50 % del monte ore di formazione;
- di recepire i precitati Accordi sanciti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 luglio 2019, 31 marzo 2020 e 21 maggio 2020, rispettivamente Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4 al presente provvedimento;
- di disporre l'applicazione dei diversi Accordi in materia di FAD/E-learning come segue:
 - a) ai corsi avviati e in svolgimento, fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinino la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza, si applicano le

- disposizioni di cui all'Accordo del 31 marzo 2020 per l'attività formativa (ossia il 100% della formazione teorica può essere svolta in FAD) e all'Accordo del 21 maggio 2020 per l'esame finale (svolgimento esami in FAD relativamente alle specifiche attività come precisato nell'Allegato A). Per gli stessi corsi di cui al punto a), al momento dell'approvazione dei citati provvedimenti nazionali e/o regionali, gli esami dovranno essere svolti in presenza;
- b) i corsi non ancora avviati, al momento dell'approvazione dei citati provvedimenti nazionali e/o regionali, , anche in presenza di iscrizioni già acquisite, dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;
 - c) al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, attenendosi alle prescritte misure di sicurezza, tutti gli esami si dovranno svolgere in presenza;
 - d) al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, per i percorsi/qualificazioni specificati nell'Allegato A sarà consentito lo svolgimento della FAD/E.learning secondo le disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;
- di stabilire che nell'allegato A, in recepimento delle indicazioni nazionali di cui all'Accordo del 21 maggio 2020, sono specificati i percorsi/qualificazioni regolamentati in Regione Puglia per i quali NON è consentito l'esame in FAD, anche nel perdurare del periodo di emergenza, in quanto la normativa di riferimento prevede lo svolgimento di prove pratiche;
 - di stabilire che sulle attestazioni rilasciate al termine delle suddette attività formative vengano obbligatoriamente riportati i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) oggetto della formazione, nonché l'eventuale attuazione degli esami finali in FAD e tutti i relativi riferimenti normativi;
 - di demandare alla Dirigente del Servizio programmazione delle Formazione Professionale, cui è delegata la materia della formazione autonomamente finanziata, l'adozione dei successivi atti e disposizioni contenenti indicazioni operative circa le modalità di comunicazione, gestione e controllo delle attività FAD e di attuazione degli esami finali;
 - di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP;
 - di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti istituzionali a cura della Sezione Formazione Professionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale**

(Claudia Claudi)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale

(Anna Lobosco)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA le osservazioni riportate nella presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico LAFORGIA)

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale

(Sebastiano LEO)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore al Lavoro e Formazione Professionale;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, che ne attestano la conformità alla normativa vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato;
- di recepire l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 9 novembre 2017, Allegato 1 al presente provvedimento, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande alla (c.d. S.A.B.);
- di consentire, sino al perdurare dell'emergenza COVID, lo svolgimento in modalità FAD delle materie teoriche relative a salute e sicurezza nell'ambito dei corsi professionali di cui all'accordo integrativo S.A.B. precitato, nella misura pari al 50 % del monte ore di formazione;
- di recepire i precitati Accordi sanciti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 luglio 2019, 30 marzo 2020 e 21 maggio 2020, rispettivamente Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4 al presente provvedimento;
- di disporre l'applicazione dei diversi Accordi in materia di FAD/E-learning come segue:
 - a) ai corsi avviati e in svolgimento, fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinino la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo del 31 marzo 2020 per l'attività formativa (ossia il 100% della formazione teorica può essere svolta in FAD) e all'Accordo del 21 maggio 2020 per l'esame finale (svolgimento esami in FAD relativamente alle specifiche attività come precisato nell'Allegato A). Per gli stessi corsi di cui al punto a), al momento dell'approvazione dei citati provvedimenti nazionali e/o regionali, gli esami dovranno essere svolti in presenza;
 - b) i corsi non ancora avviati, al momento dell'approvazione dei citati provvedimenti nazionali e/o regionali, , anche in presenza di iscrizioni già acquisite, dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;
 - c) al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, attenendosi alle prescritte misure di sicurezza, tutti gli esami si dovranno svolgere in presenza;
 - d) al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, per i percorsi/qualificazioni specificati nell'Allegato A sarà consentito lo svolgimento della FAD/E.learning secondo le disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;
- di stabilire che nell'allegato A, in recepimento delle indicazioni nazionali di cui all'Accordo del 21 maggio 2020, sono specificati i percorsi/qualificazioni regolamentati in Regione Puglia per i quali NON è consentito l'esame in FAD, anche nel perdurare del periodo di emergenza in quanto la normativa di riferimento prevede lo svolgimento di prove pratiche;
- di stabilire che sulle attestazioni rilasciate al termine delle suddette attività formative vengano obbligatoriamente riportati i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) oggetto

della formazione, nonché l'eventuale attuazione degli esami finali in FAD e tutti i relativi riferimenti normativi;

- di demandare alla Dirigente del Servizio programmazione delle Formazione Professionale, cui è delegata la materia della formazione autonomamente finanziata, l'adozione dei successivi atti e disposizioni contenenti indicazioni operative circa le modalità di comunicazione, gestione e controllo delle attività FAD e di attuazione degli esami finali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti istituzionali a cura della Sezione Formazione Professionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO



LOBOSCO
ANNA
04.06.2020
10:32:02 UTC

ALLEGATO 1

Accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Rep. atti n. 200/CSR del 9 novembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 9 novembre 2017

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e, in particolare, l'art. 71, che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che l'esercizio in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni per disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in esame, sancito dalla Conferenza nella Seduta dell'11 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 236/CSR), volto a garantire un livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che il punto 8) del citato Accordo prevede che, su richiesta delle parti, i contenuti dell'Accordo stesso sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l'impatto e eventualmente la possibilità di revisione, per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale;

VISTA la proposta di integrazione dell'Accordo sopra citato, inviata dalla Conferenza delle Regioni e diramata con nota DAR 9428 P-4.37.2.12 del 9 giugno 2017, volta a prevedere l'utilizzo delle modalità di formazione a distanza nei corsi che attengono al settore merceologico in esame, nonché a disciplinare più dettagliatamente le modalità di accesso ai corsi e agli esami finali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 28 giugno 2017, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute hanno rilevato alcune criticità in merito alle proposte formulate dalle Regioni, riservandosi di trasmettere le proprie osservazioni in tempo breve, al fine di consentire ai Coordinamenti tecnici interregionali competenti in materia di tenerne conto e di modificare la proposta di Accordo formulata;

VISTE le osservazioni sulla proposta formulata dalle Regioni, trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico e diramate con nota del 13 luglio 2017, prot. DAR 11163 P-4.37.2.12;

VISTA la nota del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di integrazione all'Accordo integrativo, trasmessa in data 19 luglio 2017, con prot. DAR 11457 P-4.37.2.12;

VISTE le osservazioni sul testo dell'integrazione all'Accordo, trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramate con nota del 2 agosto 2017, prot. DAR 12335 P-4.37.2.12;

VISTA la nuova proposta, trasmessa dalle Regioni e diramata con nota del 13 ottobre 2017, prot. DAR 15949 P-4.37.2.12, unitamente alla nuova bozza di Accordo, predisposta dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza Stato-Regioni;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 31 ottobre 2017, nel corso della quale tutte le Amministrazioni interessate hanno manifestato il proprio avviso favorevole al nuovo testo, con una modifica, richiesta dalla Provincia autonoma di Bolzano, volta a salvaguardare la normativa a tutela del bilinguismo;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo integrativo, che recepisce le richieste delle regioni e, in particolare, della Provincia autonoma di Bolzano, trasmesso con nota del 3 novembre 2017, prot. DAR 17054 P-4.37.2.12;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo in esame

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nei termini seguenti.

Articolo 1

All'Accordo sancito dalla Conferenza nella Seduta dell'11 dicembre 2011 (Rep. Atti 236/CSR), sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71, comma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

codice CIFRA: FOP/DEL/2020/00011 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" - Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.





Dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti punti:

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2bis) Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell'ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

2ter) L'utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l'erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.

2quater) L'esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.

Articolo 2

Il testo integrato dell'Accordo è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante (All.1).

AP

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa



All. 1

Accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 2367CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

1. I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono garantire un'adeguata formazione dei soggetti operanti presso gli esercizi, che rappresenta requisito indispensabile per garantire l'igiene e la sicurezza alimentare dei prodotti, la tutela della salute e l'informazione dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
2. I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere una durata complessiva di almeno novanta ore.
- 2bis. *Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell'ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.*
- 2ter. *L'utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l'erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.*
- 2quater. *L'esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.*
3. Almeno il cinquanta per cento del numero di ore complessivo deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione e trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati e alla pertinente normativa di settore.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 3





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi professionali abilitanti e, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle novanta ore e l'inserimento di ulteriori materie, fermo restando il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta ai soggetti in possesso dell'attestato conseguito al termine di corsi abilitanti di almeno novanta ore conseguito in ogni ambito territoriale regionale.
5. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze possono, altresì, prevedere specifici corsi di aggiornamento finalizzati sia ad elevare il livello professionale che a riqualificare gli operatori in attività, nonché prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle imprese del settore.
6. Le Regioni garantiscono l'effettuazione dei corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati secondo i propri sistemi di formazione, nonché tramite rapporti convenzionali con altri soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
7. Qualora i soggetti formatori siano gli stessi indicati all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere svolti in modo integrato con i corsi di cui all'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per entrambe le finalità ove i contenuti e l'articolazione dei corsi rispettino, senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi applicabili ad ambedue le materie.
8. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l'impatto e eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale.



**ALLEGATO 2****19/140/CR8/C9**

**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA MODALITÀ FAD/E LEARNING
NEI PERCORSI FORMATIVI DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI
REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME**

Premesso che

- le Regioni e le Province autonome hanno condiviso la necessità di adottare delle Linee Guida – da approvare in Conferenza delle Regioni - in merito all'utilizzo della Formazione a Distanza – FAD/e-learning, nei casi di formazione abilitante, a partire dalle procedure che già sono in uso in alcune Regioni e nella prospettiva di individuare criteri e modalità comuni;
- tali Linee Guida consentiranno alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere reciprocamente la formazione erogata che per quanto riguarda la FAD/e-learning risponda a tali criteri e regole comuni.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida riguardano la formazione per l'accesso alle attività regolamentate i cui corsi abilitanti sono in capo alle Regioni e alle Province autonome ed in particolare riguardano l'utilizzazione della modalità di FAD/E-learning.

Resta salva la facoltà da parte delle Regioni e/o delle Province Autonome, di adottare disposizioni più restrittive per l'utilizzo della FAD/e-learning.

Alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato - Regioni.

Le presenti Linee Guida si applicano agli Accordi già siglati in Conferenza Stato Regioni e /o Unificata, in cui viene disciplinata la formazione abilitante per l'accesso alle attività professionali, fatte salve le specifiche disposizioni già stabilite all'interno degli accordi medesimi.

Per tutti gli Accordi futuri in materia di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni verrà previsto/specificato un articolo con la disciplina della FAD/E-learning.

Art. 2 – Definizioni

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si

include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

Art. 2 – Vincoli in sede di utilizzo della FAD/E-learning

L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

Il tirocinio/stage e le ore di esercitazione pratica si realizzano sempre in presenza.

Art. 3 Contenuti e percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso.

La percentuale massima consentita di impiego delle suddette modalità è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage.

Art. 4 Esami

L’esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell’attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.

Art. 5 Tracciabilità

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma dovranno riportare le indicazioni riguardo allo svolgimento della FAD/e-learning in conformità con quanto stabilito nelle presenti Linee guida.

Art.6. Spendibilità degli attestati/certificazioni

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e-learning.

Roma, 25 luglio 2019

**ALLEGATO 3****20/51/CR8/C9**

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE
LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI
FAD/E-LEARNING APPLICABILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19**

Premessa

La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell'epidemia, anche nel campo dell'istruzione e formazione professionale.

La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020.

Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.

Nell'ambito della formazione regolamentata, avente valore sull'intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" il 25 luglio 2019.

Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell'attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti.

L'evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo.

Ambito di applicazione e durata dell'Accordo

Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull'intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell'accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,

Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza.

Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019.

Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l'utilizzo.

In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per i corsi in modalità asincrona è richiesto al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.
- b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva alla deroga.

Parte pratica ed esame

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell'esame conclusivo in presenza.

A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato alla data del presente Accordo il corso teorico-pratico di operatore socio sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all'esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.

Spendibilità della certificazione/attestazione

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità).

Roma, 31 marzo 2020



ALLEGATO 4

20/90/CR5/C9

**Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante
“Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza
relativi ai corsi di formazione obbligatoria”**

Oggetto e motivazioni dell’Accordo

Facendo seguito all’Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d’emergenza epidemiologica Covid-19, con il presente Accordo si individuano i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell’ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali.

L’esame in presenza continua a rappresentare la modalità da attivare in via preferenziale anche in questa fase, non solo in quanto obbligatoria per la formazione regolamentata; la verifica in presenza facilita infatti l’interazione tra Commissione ed esaminando, permettendogli di esprimere al meglio e più compiutamente l’insieme degli apprendimenti acquisiti nel percorso; esso offre inoltre maggiori garanzie in termini di idoneità e completezza della verifica degli apprendimenti, di efficacia e di trasparenza delle procedure.

Tuttavia, preso atto del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e della progressiva riattivazione di molteplici settori produttivi, che richiedono manodopera qualificata, si rende necessario permettere, temporaneamente e ove possibile, l’acquisizione degli attestati/certificazioni obbligatori ai fini dell’esercizio delle attività, attraverso il ricorso allo svolgimento di esami “a distanza”, secondo regole idonee ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure.

Il presente Accordo riguarda unicamente le tipologie di corsi tassativamente individuate e si applica solo in quanto non sia possibile organizzare l’esame in presenza, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica e attraverso l’osservanza di specifiche misure di sicurezza.

Considerata la valenza nazionale degli attestati/certificazioni che vengono rilasciati in questo ambito, la deroga così prevista richiede anche il rispetto di specifiche modalità di svolgimento dell’esame a distanza, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tra le Amministrazioni e quindi parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini.

Ambito di applicazione

In deroga agli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 e del 31 marzo 2020, che stabilivano come l’unica modalità di svolgimento dell’esame conclusivo dei percorsi di formazione obbligatoria fosse quella

in presenza, si conviene che possano essere organizzati esami *on line*, in alternativa agli esami in presenza, alle condizioni e per le tipologie di seguito specificate.

Al fine di fornire al sistema formativo riferimenti chiari e univoci in merito all'ambito di applicazione del presente Accordo, i profili e i percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, sono inseriti distintamente in tre allegati, in considerazione del monte ore erogabile a distanza e dell'obbligatorietà di periodi di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche.

La ricostruzione di tutti i percorsi abilitanti e la loro suddivisione nelle diverse tabelle è stata effettuata infatti tenendo conto della componente tecnico pratica relativamente allo svolgimento dei percorsi e dell'esame finale.

La proposta in particolare ha l'obiettivo di dare la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di organizzare gli esami in modalità *on line*, per tutti quei percorsi abilitanti che hanno contenuti teorici e, non avendo parte pratica da svolgere sia durante il percorso sia in sede di esame, possono realizzarsi e concludersi in modalità *e-learning*. Viene invece confermato l'esame in presenza per tutti quei corsi abilitanti che hanno una componente tecnico pratica rilevante sia per quanto riguarda l'articolazione del percorso (in laboratorio o tirocinio in azienda) sia per quanto riguarda l'esame.

L'**allegato 1** riguarda le "Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza";

L'**allegato 2** concerne le "Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni", esplicitate nell'allegato stesso;

L'**allegato 3** si riferisce alle "Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza".

Condizioni per l'espletamento degli esami a distanza (*on line*)

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli. In particolare, è necessario l'utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato. Al termine della prova la Commissione redige il verbale finale, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche successivamente); non è necessaria la firma dell'allievo.

La prova finale deve consistere almeno in un colloquio orale che abbraccia tutto lo spettro delle competenze dello standard/percorso di riferimento.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finale, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.

L'esame e/o la prova finale devono essere effettuati in conformità alle disposizioni della Regione o della Provincia Autonoma che ha autorizzato/riconosciuto il corso di formazione.

Durata dell'Accordo

Le deroghe stabilite dall'**Accordo del 31 marzo 2020** e dal **presente Accordo**, restano applicabili fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza.

A seguito dell'approvazione dei citati provvedimenti, per i corsi avviati e in svolgimento, che beneficiano della deroga riguardante il 100% del monte ore teorico erogabile attraverso la formazione a distanza /e-learning, l'esame deve essere effettuato in presenza, fatte salve eventuali previsioni diverse approvate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

I corsi non ancora avviati, anche in presenza di iscrizioni già acquisite, dovranno quindi essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Accordo del 25 luglio 2019**.

Al momento della conclusione della fase di emergenza e quindi della totale riapertura delle sedi formative, attenendosi alle prescritte misure di sicurezza, tutti gli esami si dovranno svolgere in presenza, anche quelli riguardanti le tipologie di cui agli all. 1 e 2.

Spendibilità della certificazione/attestazione

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità) e all'espletamento dell'esame *on line* alle condizioni sopra descritte.

Roma, 21 maggio 2020

ALLEGATO 4 - Allegato 1**Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza**

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame online	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/Note
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici	Legge 15/7/2009, n. 94 DM 6/10/2009	Accordo CSR del 29/04/2010	Ministero dell'Interno	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tintolavandiere	Legge 22/2/2006, n. 84 e s.m.	Accordo CR del 28/11/2019	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Conduttore di impianti termici	D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.	Accordo CR del 25/05/2011	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Insegnanti di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Agente d'Affari in mediazione	Legge 3/2/1989 n. 39		Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento ¹	NO	L'esame obbligatorio presso la CCLIA è in presenza
Agente Rappresentante di Commercio	Legge 3/5/1985, n. 204		Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto

¹ Si tratta dell'eventuale esame regionale volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

Interventi assistiti con gli animali (corso propedeutico)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Interventi assistiti con gli animali (corso base medici, referenti e responsabili)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Installatore e manutentore FER (aggiornamento)	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Prodotti Fitosanitari	D.lgs. n. 150/2012 DM 22/1/2014		Ministero dell'Agricoltura	SI	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Non previsto
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici	D. Lgs 19/8/2005, n.192 DPR 74/2013 (art.2 co5 e Allegato 1)	D.I. del 26/6/2015	Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Ambiente	SI	SI	SI	16 ore esercitazioni. La tipologia di corso e di prova pratica sono compatibili con la modalità "a distanza"
Interventi assistiti con gli animali (corso base per coadiutori)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	Prevista pratica, non quantificata

Codice CIPRA: FOP/DEL/2020/00011 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" - Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAO/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

Interventi assistiti con gli animali (corso avanzato)		Accordo CSR del 25/03/2015	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi	SI	32 ore stage; 16 ore visite guidate
Tatuaggio e piercing	Linee Guida Ministeriali 5/2/1998		Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	Solo per i corsi relativi alle Linee Guida ministeriali	SI	Situazione differenziata tra Regioni

Allegato 2

Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni¹

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame on line	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio
Somministrazione di alimenti e bevande	D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59	Accordo CSR del 21/12/2011 Accordo integrativo CSR del 9/11/2017	Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro	In parte (solo teoria)	SI per i corsi conclusi e in svolgimento	NO	Limite del 50% FAD inserito nell'Accordo del 2017
Imprenditore agricolo professionale	L38/2003 n.38 D. Lgs 2004 n.99 e 2005 n.101		Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	SI	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	Alcune Regioni prevedono visite didattiche ed esame con prova pratica.
Estetista Abilitazione (corso teorico)	Legge 1/1990 art.3 comma 1 lett. b) e c)	D.M. 21/3/1994, n. 352	Ministeri dello Sviluppo Economico e M. del Lavoro	SI	Situazione differenziata tra Regioni/P.A.	NO	Alcune Regioni prevedono l'esame con prova pratica.
Operatore sociosanitario	D. lgs 30 dicembre 1992, n.502	Accordo CSR del 22/02/2001	Ministero della Salute Ministero del Lavoro e P.S.	In parte (solo teoria)	Solo per corsi conclusi	SI	100 ore esercitazioni + 450 tirocinio

¹ Per i corsi SAB la condizione è che si sia svolto/si svolga in presenza il 50% del corso non erogabile tramite FAD

Per i corsi di Imprenditore Agricolo la condizione è che il corso di formazione disciplinato dalle Regioni non preveda esame con prove pratiche

Per i corsi teorici di Estetista la condizione è che l'esame organizzato dalle Regioni/P.A. non preveda anche la prova pratica.

Per i corsi OSS la condizione è che la parte pratica del corso sia stata già svolta regolarmente come parte integrante del corso concluso

Allegato 3

Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione	Ministeri interessati	Corso erogabile in FAD (SI/NO/in parte)	Esame on line	Pratica/tirocinio obbligatori (SI/NO)	Monte ore Pratica e/o Tirocinio/Note
Gommisti e carrozzieri	Leggi 5/2/1992, n. 122; 11/12/2012, n. 224; 27/12/2017, n. 205	Accordo CSR del 12/07/2018	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	280 ore stage
Ispettori incaricati della revisione dei controlli tecnici dei veicoli a motore	DPR 16 dicembre 1992, n. 495 DM 19 maggio 2017, n. 214	Deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 12 giugno 2003 Accordo Stato Regioni del 17/04/2019	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	NO	NO	SI	70 + 30 ore esercitazioni moduli B C (20% presso centri autorizzati)
Acconciatore Abilitazione	Legge 17 agosto 2005, n.174 Art.3 comma 1 lett. a)	Accordo CSR del 29/03/2007	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Il monte ore è stabilito da ciascuna Regione/PA; corso ed esame sono teorico-pratici

Acconciatore Abilitazione	Legge 17 agosto 2005, n.174 Art.3 comma 1 lett. b)	Accordo CSR del 29/03/2007	Ministero dello Sviluppo Economico	SI	NO	NO	Anche se il corso è erogabile completamente in FAD, l'esame è teorico pratico
Istruttori di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	In parte (solo teoria)	NO	SI	40 o 32 ore a seconda dell'abilitazione
Estetista Abilitazione	L.1/1990 art.3 comma 1 lett a)	D.M. 21/3/1994, n. 352	Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro	In parte (solo teoria)	NO	SI	il corso e l'esame sono "tecnico-pratici"
Tecnico del restauro dei beni culturali	D. Lgs 22/1/2004, n.42 e DM 86/2009	Accordo CSR del 25/07/2012	Ministero dei Beni Culturali	In parte (solo teoria)	NO	SI	60% del monte ore di 2700
Installatore e manutentore FER	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	20 ore pratica

Codice CIPRA: FOP/DEL/2020/00011 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" - Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni	Legge 11 dicembre 2012, n. 224	Accordo CSR del 12/06/2014	Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	20-30% del monte ore complessivo di 500
Manutentore del verde	Legge 26 luglio 2016, n. 154	Accordo CSR del 22/02/2018	Ministero dell'Agricoltura	In parte (solo teoria)	NO	SI	60 ore pratica
Assistente di Studio Odontoiatrico ¹	Legge 1/2/2006, n. 43	Accordo CSR del 23/11/2017	Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Esercitazioni + 400 ore tirocinio
Tecnico acustica ambientale	D. Lgs 17/02/2017 n. 42		Ministero dell'Ambiente	In parte (solo teoria)	NO	SI	60 ore esercitazioni pratiche
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti balneari	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1		Ministero della Salute	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore di impianti di protezione antincendio ²	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA

¹ L'Accordo in CSR Rep. 66/CSR del 7 maggio 2020 proroga i termini previsti dalle disposizioni transitorie (art.13) dell'Accordo 23/11/2017 rep. 209/CSR.

² La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere ³	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA
Installatore e manutentore di impianti di sollevamento ⁴	DM 37/2008		Ministero dello Sviluppo Economico	In parte (solo teoria)	NO	SI	Situazione differenziata tra Regioni/PA

³ La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

⁴ La parte pratica, in alcuni percorsi regionali, potrebbe non essere prevista.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2020/00011_POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

ALLEGATO A

Percorsi/Qualificazioni	Esame a distanza (SI/NO) In coerenza con l'Accordo del 20/05/2020	NOTE all'esame a distanza	Applicazione dell'accordo 25 luglio 2019 (a seguito della soluzione della situazione d'emergenza)	NOTE
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi	SI		SI	
Insegnante di autoscuola	SI		SI	
Responsabile tecnico di Tintolavanderia	SI		SI	
Direttore tecnico/addetto alla trattazione d'affari (attività funebre)	SI	solo se conclusa anche la parte pratica	SI	La normativa regionale prevede anche una parte pratica.
Formazione teorica per estetista imprenditore	SI	in Puglia l'esame è basato sulla sola prova orale.	SI	
Operatore funebre/necroforo	SI	solo se conclusa anche la parte pratica	SI	La normativa regionale prevede anche una parte pratica.
Agente e rappresentante di commercio	SI		SI	
Agente di affari in mediazione (sezione immobiliare e sezione merceologica)	SI ¹	L'esame abilitante è svolto presso la CCLIA	SI	
Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande	SI		SI applicano le disposizioni specifiche di cui all'Accordo integrativo tra Stato e Regioni sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di	L'estensione della FAD all'ulteriore 50% delle ore di formazione è consentita esclusivamente durante la fase di emergenza COVID.

¹Si tratta dell'esame interno volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2020/00011_POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

				somministrazione di alimenti e bevande del 9/11/2017	
Aggiornamento per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	SI ²			SI	Si applicano le disposizioni specifiche (DGR 28 dicembre 2016, n. 2176) secondo cui "La durata del corso di aggiornamento con cadenza triennale è pari a 16 ore complessive e, laddove non siano previste attività pratiche, possono essere svolti anche in modalità FAD".
Interventi assistiti con gli animali (corso propedeutico)	SI ³			SI	
Interventi assistiti con gli animali (corso base medici, referenti e responsabili)	SI ⁴			SI	
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	NO			SI	
Estetista	NO			SI	
Istruttore di autoscuola	NO			SI	
Specializzazione estetista	NO			SI	
Acconciatore	NO			SI	
Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"	NO			SI	
Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"	NO			SI	
Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"	NO			SI	

² Si tratta dell'esame interno volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

³ Si tratta dell'esame interno volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

⁴ Si tratta dell'esame interno volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2020/00011_POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome.

Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia	NO	E' prevista prova pratica nell'esame finale e il percorso privilegia metodologie pratiche	SI	Il percorso privilegia metodologie didattiche "active", quali outdoor learning, esercitazioni, simulazioni, project work, coerenti con i contenuti e gli obiettivi didattici. E' prevista pure una parte teorica
Formazione per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	NO		SI	DGR 2176/2016: Si prevede che "la parte teorica del corso è erogabile anche in FAD".
Manutentore del verde	NO		SI	
Gommisti e carrozzieri	NO		SI	Si applicano le previsioni di cui alla DGR 360/2019 (il modulo comune può essere svolto in FAD/e-learning)
Assistente di studio odontoiatrico	NO		SI	
Interventi assistiti con gli animali (corso base per coadiutori)	NO ⁵		SI	
Interventi assistiti con gli animali (corso avanzato)	NO		SI	
Operatore Socio Sanitario	SI	In Puglia trattasi esclusivamente di formazione finanziata con risorse pubbliche, pertanto si rinvia alla relativa normativa regionale in materia.	NO	In Puglia trattasi esclusivamente di formazione finanziata con risorse pubbliche, pertanto si rinvia alla normativa regionale in materia

⁵ Si tratta dell'esame interno volto a verificare gli apprendimenti a seguito della frequenza del corso.